



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA PROPOSTA DI
VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DEL PARCO DEL MINCIO APPROVATO CON DELIBERA DI
GIUNTA REGIONALE N.7/193 DEL 28 GIUGNO 2000

ALLEGATO CON INDICAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE NORME TECNICHE DEL PTC

Progettazione interna alle varianti come da
affidamento incarico con Deliberazione del Consiglio
d'Amministrazione n°17 del 31 gennaio 2007

Progettisti:

Arch. Bruno Agosti

Dott. Giancarlo Marini

Geom. Compagni Senaido

<u>Testo vigente</u> <u>DGR 28 giugno 2000 n. 7/193</u>	<u>Individuazione modifiche apportate con</u> <u>Delibere di Assemblea citate nel testo</u>
<p>PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO</p> <p>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</p> <p><i>INDICE</i></p> <p>Titolo I</p> <p>NORME DI INQUADRAMENTO</p> <p>Art. 1 – Ambito e contenuti del piano territoriale</p> <p>Art. 2 – Elaborati del piano territoriale</p> <p>Art. 3 – Effetti del piano territoriale</p> <p>Art. 4 – Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali</p> <p>Art. 5 – Standard urbanistici dei piani comunali</p> <p>Art. 6 – Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale delle aree esterne al perimetro del parco</p> <p>Art. 7 – Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale</p> <p>Art. 8 – Piani di settore</p> <p>Art. 9 – Piani delle riserve naturali</p> <p>Art. 10 – Regolamenti d'uso</p> <p>Art. 11 – Piano di gestione</p> <p>Art. 12 – Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati</p> <p>Art. 13 – Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'ente gestore</p> <p>Art. 14 – Garanzie</p> <p>Art. 15 – Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale</p> <p>Titolo II</p> <p>ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO</p> <p>Art. 16 – Perimetri e azionamento</p> <p>Art. 17 – Riserve naturali delle Valli del Mincio e della Vallazza</p> <p>Art. 18 – Zona di tutela dei valori ecologici</p> <p>Art. 19 – Zona di riequilibrio e tampone ecologico</p> <p>Art. 20 – Zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco</p> <p>Art. 21 – Zona di recupero ambientale</p> <p>Art. 22 – Zona destinata all'attività agricola</p> <p>Art. 23 – Aggregati storici e nuclei di antica formazione</p> <p>Art. 24 – Zona di iniziativa comunale orientata</p> <p>Titolo III</p> <p>NORME DI TUTELA DI SETTORE</p> <p>Art. 25 – Norme di tutela geomorfologica</p> <p>Art. 26 – Norme di tutela per la salvaguardia delle sponde dei corpi idrici</p> <p>Art. 27 – Norme per la tutela idrogeologica e la salvaguardia della qualità delle acque</p> <p>Art. 28 – Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio boschivo e della vegetazione naturale</p> <p>Art. 29 – Norme di tutela e salvaguardia del patrimonio faunistico</p> <p>Art. 30 – Esercizio dell'agricoltura</p> <p>Art. 31 – Cave e discariche</p> <p>Art. 32 – Attività ricreative, sociali e culturali</p> <p>Art. 33 – Norme di tutela paesistica</p>	

relativa richiesta, sulla base della relazione di compatibilità ambientale di cui al successivo art. 15, comma 8; a tal fine l'Ente gestore e i Comuni del parco interessati devono necessariamente partecipare alla conferenza dei servizi convocata a termini dell'art. 3, D.P.R. 383/94; in tal caso il parere è reso nell'ambito della conferenza dei servizi, con le modalità di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. 383/94.

5. Le autorizzazioni di competenza dell'ente gestore, previste dalla vigente legislazione, nonché dalle norme del presente piano, sono emesse, fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza, con le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale.

6. Per gli interventi riguardanti i boschi, l'ente gestore rilascia autorizzazione paesaggistica in via di subdelega ai sensi dell'art. 6 l.r. 18/1997, con le modalità previste dagli artt. 8 e 11 della stessa l.r. 18/1997.

7. La gestione di servizi di interesse del parco può avvenire mediante concessione d'uso o di gestione, anche previo trasferimento

del diritto di superficie; nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo, da parte dell'ente gestore, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'ente gestore del parco delle attrezzature alla scadenza della concessione.

8. Nei casi di interventi soggetti a denuncia all'ente gestore, previsti dalla vigente legislazione o dalle norme del presente piano territoriale, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione, dell'indicazione delle eventuali migliorie ambientali o culturali derivanti dall'intervento; il presidente dell'ente gestore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, fatto salvo quanto previsto all'art. 26, comma 6, può inibire l'intervento e dettare prescrizioni esecutive: a tal fine le opere non possono iniziare prima della scadenza di detto termine.

9. L'ente gestore, con proprio regolamento, può stabilire, in relazione alla natura e rilevanza degli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia, quale specifica documentazione illustrativa e tecnica debba essere prodotta in allegato alle istanze di autorizzazione o alle denunce.

10. Per l'emanazione degli atti e pareri, di cui al presente articolo, l'ente gestore può avvalersi del comitato di cui all'art. 44 (Comitato scientifico)

.....

Art. 17

(Riserve naturali delle Valli del Mincio e della Vallazza)

1. Il P.T.C. individua, con appositi simboli grafici e numerazione, nelle tavole di piano i confini delle riserve naturali «Valli del Mincio» con la relativa area di rispetto e «Vallazza», già istituite rispettivamente ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 12 della l.r. 86/1983, proponendo modifiche, rispetto ai confini

Il comma 6 viene così sostituito:

6. per gli interventi riguardanti i boschi si applicano le disposizioni della L.R. 27/2004 e della L.R. 12/2005.

<p>originari, per la riserva naturale «Valli del Mincio» e la relativa area di rispetto.</p> <p>2. Nelle riserve naturali di cui al comma 1 e nelle relative aree di rispetto si applicano le disposizioni di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. III/1739 dell'11 ottobre 1984 e n. V/102 del 24 gennaio 1991, nonché quanto previsto all'art. 9 relativamente alle modalità di formazione ovvero di revisione dei relativi piani.</p> <p>3. Il P.T.C. riporta altresì con apposito simbolo grafico nella tavola 1 il perimetro della riserva statale «Bosco Fontana», esterna ai confini del parco, per la quale vige il regime di tutela determinato ai sensi dell'art. 17 della legge 394/1991; l'ente gestore del parco collabora con il relativo organismo di gestione per il coordinamento delle rispettive iniziative di tutela, con particolare riferimento alle azioni da assumersi nelle aree circostanti la riserva statale per evitare fenomeni nocivi e di disturbo, per ottimizzare il regime delle acque superficiali e di falda, nonché per la regolamentazione dell'accessibilità e della fruizione sociale.</p> <p>.....</p> <p><i>Art. 19</i> <i>(Zona di riequilibrio e tampone ecologico)</i></p> <p>1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico nella tav. 1 la zona di riequilibrio e tampone ecologico, destinata:</p> <ol style="list-style-type: none"> alla conservazione attiva dei valori naturalistici e scientifici esistenti; al risanamento di elementi di degrado e di criticità esistenti in zone di elevato valore o di elevata vulnerabilità ambientali; al collegamento funzionale di ecosistemi a sviluppo naturale, altrimenti scollegati; alla riduzione degli effetti negativi di pressioni esterne sulle zone di importanza ecologica. <p>2. In tale zona il parco incentiva gli interventi di ricostruzione della continuità dell'ecosistema naturale attraverso l'uso di specie vegetali autoctone caratteristiche degli ambiti territoriali in oggetto e gli interventi atti a ridurre le pressioni ambientali sugli ecosistemi pregiati limitrofi, in particolare la ricostruzione degli ecosistemi acquatici e paracquatici in funzione di tutela e incremento della fauna ittica, nonché la realizzazione di unità ambientali ad elevata capacità di depurazione naturale, di cortine vegetali per mitigare i rumori e gli inquinanti atmosferici.</p> <p>3. Gli interventi di consolidamento idrogeologico, rimboschimento e graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente naturale sono effettuati secondo quantità, criteri e modalità stabiliti dal piano di settore dei boschi e della vegetazione naturale, ovvero da convenzioni quadro o aziendali stipulate con l'ente gestore.</p> <p>4. Subordinatamente a tali finalità primarie, è consentito l'esercizio dell'agricoltura secondo qualità e modalità compatibili con la fragilità idrogeologica della zona che deve essere comunque orientata all'adozione di tecniche più rispettose dell'ambiente.</p> <p>5. A tal fine, il piano di settore agricoltura propone ed incentiva,</p>	<p>Delibera di Assemblea n. 7 del 25 maggio 2005 Al comma 3 dopo riserva statale Bosco Fontana togliere: esterna ai confini del parco.</p>
---	--

<p>anche attraverso speciali progetti e interventi, il potenziamento dei caratteri di naturalità di queste aree, prevedendo altresì norme specifiche atte ad orientare il comportamento degli operatori economici ai seguenti criteri preminenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sostituire progressivamente i boschi monospecifici con il bosco misto;b) conservare ed incrementare le superfici destinate al prato stabile e a colture che non facciano uso di fitofarmaci;c) razionalizzare l'impiego di prodotti chimici;d) adottare tecniche agronomiche compatibili con l'ambiente, quali forme di agricoltura biologica e di conduzione integrata. <p>6. Tali aree sono oggetto prioritario di programmi di riqualificazione ambientale e di nuove modalità di coltivazione a minor impatto ambientale per i quali l'ente gestore predispone progetti e richieste di finanziamenti; tali programmi possono essere oggetto di convenzione tra l'ente gestore e i proprietari o conduttori delle aree coltivate.</p> <p>7. E' ammessa unicamente la nuova edificazione destinata ad attività agricolo-produttiva, entro i limiti di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole); tale attività edificatoria è ammessa solo in prossimità e a completamento di insediamenti agricoli preesistenti all'entrata in vigore del presente piano, salvo comprovata impossibilità tecnica, da dimostrarsi mediante certificazione rilasciata dalla competente struttura provinciale.</p> <p>8. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano si applicano le disposizioni dell'art. 34.</p> <p>9. E' consentita la realizzazione di impianti destinati alla depurazione delle acque purché gli scarichi non versino direttamente in corsi d'acqua superficiali, ma in ecosistemi ad alta capacità di autodepurazione specificamente realizzati.</p> <p>10. E' consentita la fruizione da parte del pubblico, a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa e delle attività agricole; sono ammessi gli interventi relativi alla realizzazione di attrezzature per la ricreazione e il tempo libero previsti dal piano di settore, per le attività ricreative, sociali e culturali.</p> <p>11. Per la tutela e ricostruzione della vegetazione naturale si applicano le norme di settore di cui all'art. 28, con particolare riferimento alla tutela delle unità ecosistemiche individuate nella tavola 4, nelle quali non è consentito l'esercizio di attività agricole ed è vietato il pascolo ovino e caprino.</p> <p>12. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate nella località «Valle dei Signori» sono identificati i seguenti ulteriori obiettivi gestionali:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ricomposizione del tessuto ambientale attraverso la ricostruzione delle zone umide preesistenti (con particolare attenzione ai cariceti);b) realizzazione delle opere idrauliche che permettano di raggiungere il risultato di cui alla lett. a);c) realizzazione, qualora vi fosse la disponibilità da parte delle autorità competenti, di un sovrappasso del canale navigabile con unità ambientali a sviluppo spontaneo che consentano la	
--	--

continuità ecologica tra le due sponde del canale.

13. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate a contorno della riserva statale del Bosco Fontana ulteriore obiettivo gestionale è costituito dall'ottimizzazione del regime delle acque superficiali e di falda, in funzione della conservazione della biocenosi forestale del Bosco Fontana; a tal fine l'ente gestore, in collaborazione con il competente consorzio di bonifica e con l'organismo di gestione della riserva statale, predispone ed attua un apposito progetto di intervento.

14. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate sulle rive dei laghi di Mantova ulteriore obiettivo gestionale è costituito dalla realizzazione del progetto di Parco Periurbano, secondo quanto specificato dall'art. 32, comma 3, lett. e).

Art. 20

(Zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco)

1. Sono individuate con apposito segno grafico e riferimento numerico in tav. 1 quelle aree, specificamente disciplinate ai commi 3, 4, 5, 6, classificate come zona ad attrezzature di servizio per il parco, nelle quali la destinazione funzionale prevalente consiste, nel rispetto dei fini di tutela del piano, nel mantenimento, sviluppo e nuovo insediamento di servizi e infrastrutture dell'ente gestore del parco diretti all'organizzazione degli uffici, all'informazione del pubblico, alla didattica, alla fruizione ricreativa, alla ricezione e ospitalità per i visitatori.

2. Le aree classificate in tale zona costituiscono obiettivo prioritario nell'ambito della pianificazione di settore per le attività ricreative, sociali e culturali, di iniziativa pubblica o privata da assoggettare a specifica convenzione con l'ente gestore del parco.

3. L'area identificata con il n. 1: «Villa e boschetto Bertone»

Delibera di Assemblea n. 7 del 25 maggio 2005

Viene aggiunto il nuovo comma 15:

15. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate in sponda sinistra del Mincio in zona Dogana, in Comune di Goito, ulteriore obiettivo gestionale sarà quello di perseguire una tutela paesistica e ambientale, indicata dall'art. 24 comma 3 delle norme di attuazione del P.A.I. e ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Il progetto dovrà perseguire il potenziamento dei caratteri di naturalità e dovranno essere previsti interventi di mitigazione ambientale volti alla riduzione degli effetti negativi ambientali e paesaggistici delle opere di nuova urbanizzazione.

Negli impianti arborei e arbustivi si dovrà ricorrere in modo rigoroso all'uso delle specie tipiche della flora locale (autoctone), nonché alle tecniche della forestazione urbana nella realizzazione di fasce boscate e macchie filtro e salvaguardare la presenza storica del prato stabile considerando le implicazioni storico-paesaggistiche date dalla vicinanza del centro storico di Goito, di Villa Moschini e del suo giardino all'italiana.

La fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico dovrà essere prevista nel rispetto della natura e delle attività agricole presenti, non dovranno essere attuate modifiche significative della morfologia e interventi produttivi di movimenti di terra e negli interventi dovrà essere data priorità alla scelta di tecnologie con forte valenza ambientale (tecniche di ingegneria naturalistica).

Delibera di Assemblea n. 7 del 25 maggio 2005

<p>è destinata alla ricomposizione del tessuto ambientale, realizzazione di strutture e recupero degli edifici esistenti per scopi didattici, divulgativi e scientifici.</p> <p>4. L'area identificata con il n. 2: «Loghino Ariello - Rivalta Sul Mincio» è destinata al recupero e organizzazione degli edifici esistenti per l'allestimento di un centro visitatori, con principale collegamento logistico e funzionale con l'adiacente riserva delle Valli del Mincio.</p> <p>5. L'area identificata con il n. 3: «ex cave a nord-ovest del Bosco Fontana» è destinata al recupero e all'organizzazione di spazi per la ricreazione ed il tempo libero, senza realizzazione di volumi, anche al fine di alleggerire e migliorare la fruizione della riserva statale di Bosco Fontana; il relativo progetto di intervento, esteso a tutta l'area interessata, deve stabilire:</p> <p>a) l'articolazione di dettaglio degli spazi interessati, con la definizione delle aree e delle strutture da recuperare a scopi naturalistici, con particolare riferimento all'ornitofauna; di quelle da attrezzare per uso ricreativo; di quelle da mantenere a uso agricolo; per gli specchi d'acqua artificiali per i quali sia ammessa l'attrezzatura ad uso del pubblico il fondale deve comunque essere sagomato in modo da consentire, per almeno il cinquanta per cento del totale lineare delle sponde, l'impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente;</p> <p>b) le norme regolamentari per l'uso dell'area attrezzata.</p> <p>6. Le aree identificate con il n. 4: «Sparafucile» e «Forte Fossamana» sono destinate al recupero degli immobili ivi ubicati, da destinare ad uffici e strutture di servizio per il parco, a servizi di accoglienza e informazione al pubblico, di ospitalità per i visitatori quali campeggio e ostello; il relativo progetto di intervento deve riguardare anche le aree di pertinenza degli edifici da recuperare.</p>	<p>Vengono modificati i commi 3, 4 e 6 e aggiunti i commi 7, 8 e 9</p> <p>3. L'area identificata con il n. 1 "villa e boschetto Bertone" sita in Comune di Goito è destinata alla ricomposizione del tessuto ambientale, al recupero del giardino storico esistente, alla realizzazione di strutture e recupero degli edifici esistenti per scopi didattici, divulgativi, scientifici, e per l'organizzazione di attività ricreative e promozionali utilizzando gli edifici e gli spazi di loro pertinenza.</p> <p>4. L'area identificata con il n. 2 "Loghino e Canale Ariello Rivalta sul Mincio in comune di Rodigo" è destinata a recupero e organizzazione degli edifici esistenti per l'allestimento di un centro visitatori come principale collegamento logistico e funzionale con l'adiacente Riserva delle Valli del Mincio. La sponda destra del Canale Ariello può essere destinata alla realizzazione di un punto di attracco delle imbarcazioni nel tratto che dall'ex depuratore di Rivalta conduce al Mincio.</p> <p>6. L'area identificata con il n. 5 "Area di pertinenza fluviale di Sparafucile" in Comune di Mantova, in considerazione della vulnerabilità idrogeologica e del rischio idraulico, è destinata al recupero e all'organizzazione di spazi per la ricreazione ed il tempo libero, senza realizzazione di volumi. L'articolazione di dettaglio degli spazi interessati dovrà prevedere la definizione delle aree da recuperare a scopi naturalistici, con particolare riferimento alla ornitofauna. Con Delibera di Assemblea n. 8 del 30 maggio 2005 il comma 6 dell'Articolo 20 è stato ulteriormente modificato togliendo "senza realizzazione di volumi" e inserendo "nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia". Il comma 6 risulta così formulato:</p> <p>6. L'area identificata con il n. 5 "Area di pertinenza fluviale di Sparafucile" in Comune di Mantova, in considerazione della vulnerabilità idrogeologica e del rischio idraulico, è destinata al recupero e all'organizzazione di spazi per la ricreazione ed il tempo libero, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia. L'articolazione di dettaglio degli spazi interessati dovrà prevedere la definizione delle aree da recuperare a scopi naturalistici, con particolare riferimento alla ornitofauna</p>
--	---

<p><i>Art. 32 (Attività ricreative, sociali e culturali)</i></p> <p>1. Al fine di consentire una fruizione ricreativa, educativa, sociale e culturale compatibile con i principi prioritari di salvaguardia e protezione delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche del territorio dell'area protetta, l'ente gestore del parco promuove, anche in collaborazione con le comunità locali, gli enti locali, le associazioni, azioni di promozione e sviluppo di tali attività .</p> <p>2. Compatibilmente con il rispetto delle predette finalità, l'ente gestore del parco, direttamente o tramite convenzioni o accordi con associazioni, enti e strutture pubbliche o private, promuove e attua interventi che perseguono i seguenti obiettivi:</p> <p>a) recupero delle zone di interesse ambientale alla fruibilità pubblica per qualificarle sotto l'aspetto della destinazione sociale e culturale e degli altri usi compatibili da parte del pubblico;</p> <p>b) riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o incontrollata diffusione incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;</p> <p>c) fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle presistenze storico-monumentali;</p> <p>d) preferenza per attività che comportano la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del parco da parte di tutti i cittadini, nel rispetto dei valori dell'ambiente naturale;</p> <p>e) riqualificazione ambientale delle aree degradate e delle attrezzature esistenti, in funzione ricreativa, didattica, educativa, culturale, turistica e sportiva.</p> <p>3. Il piano di settore per le attività ricreative, sociali e culturali nel rispetto dei piani delle riserve e degli altri piani di settore, in particolare:</p> <p>a) individua le emergenze naturalistiche, paesistiche, storiche,</p>	<p>7. L'area indicata con il n. 6 "Parcheggio Strada Cipata" in Comune di Mantova, è destinata alla realizzazione di parcheggio di interscambio tra il mezzo privato e quello pubblico e per consentire idonee aree di sosta per l'adiacente parco Periurbano.</p> <p>8. L'area identificata con il n. 7 "Località Loghino Fornace" in Comune di Roncoferraro è destinata alla ricreazione e al tempo libero con attrezzature per la sosta, parcheggi scambiatori e all'ospitalità dei fruitori del parco.</p> <p>9. Per l'area posta in sponda sinistra del Mincio in località Dogana, di fronte al centro storico di Goito, la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico dovrà essere prevista nel rispetto della natura, non dovranno essere attuate modifiche significative della morfologia e interventi produttivi di movimenti di terra e negli interventi dovrà essere data priorità alle scelte di tecnologie con forte valenza ambientale (tecniche di ingegneria naturalistica). La passerella pedonale non dovrà consentire l'accesso all'isolotto localizzato nel fiume Mincio.</p>
--	---

<p>artistiche costituenti i poli di maggior interesse per la fruizione sociale;</p> <p>b) approfondisce in apposita sezione la catalogazione della viabilità di interesse ambientale e di significato documentario della struttura storica del paesaggio secondo quanto previsto dall'art. 33;</p> <p>c) definisce conseguentemente la rete delle percorrenze, al fine di creare itinerari a diversi livelli di accessibilità e percorrenza, e delle attrezzature, anche in relazione alla individuazione di percorsi per disabili; l'individuazione dei percorsi equestri e ciclabili dovrà avvenire tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno e dei luoghi; i percorsi o loro tratti che attraversano ambienti di particolare rilievo naturalistico o storico-architettonico sono definiti dal piano di settore sulla base di preventiva conoscenza delle risorse floristiche, faunistiche, storiche e con conseguente pianificazione delle presenze antropiche all'interno degli ambienti stessi;</p> <p>d) individua in modo puntuale e in conformità al piano i punti di sosta, le aree da pic-nic, le aree di fruizione dei valori ecologici e quant' altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio;</p> <p>e) detta disposizioni per l'esecuzione del progetto di parco periurbano relativo alla città di Mantova; nel rispetto delle norme di zona previste dal presente P.T.C., le aree interessate sono destinate ad attrezzature per il pubblico, con realizzazione di verde attrezzato, pubblico o privato di interesse pubblico di livello consortile, in funzione ricreativa, sportiva, educativa, sociale o funzionale alla fruizione del parco; le attrezzature compatibili sono quelle per la ricreazione, lo svago, il tempo libero; in particolare il piano di settore stabilisce l'articolazione delle aree interessate, definendo: le aree da acquisire, le aree in cui viene mantenuta l'attività agricola, le aree da attrezzare, le aree da recuperare a scopi naturalistici, le modalità di mitigazione per le situazioni di disturbo e di risoluzione delle situazioni incompatibili, i criteri e le modalità di intervento; gli interventi sono definiti da appositi progetti esecutivi di iniziativa pubblica o privata da assoggettare a specifica convenzione con l'ente gestore del parco;</p> <p>f) detta indicazioni per la individuazione nei piani regolatori comunali di aree esterne al parco o ricomprese nel perimetro della zona di iniziativa comunale, da destinarsi ad attrezzature per il tempo libero, la ricreazione, lo sport, l'educazione, la cultura;</p> <p>g) precisa le modalità di svolgimento dell'attività agrituristica, qualora le stesse non siano già disciplinate in sede di piano di settore agricolo.</p> <p>4. Le attività di fruizione pubblica consentite e le modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di esecuzione e da convenzioni con i privati proprietari.</p> <p>5. L' autocross, il motocross, le competizioni fuori strada e il tiro al piattello sono vietati in tutto il territorio del parco, con l'esclusione delle aree individuate come zona di iniziativa comunale orientata, di cui all'art. 24, per quanto riguarda l'attività di motocross.</p>	<p>Delibera di Assemblea n. 7 del 25 maggio 2005</p> <p>Aggiungere al comma 5: In tutto il territorio del parco è vietato il libero campeggio con esclusione delle aree allo scopo individuate ed autorizzate dalle autorità competenti.</p>
--	--

6. L'attività equestre è normata dall'ente gestore del parco con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 10; è comunque vietato abbandonare i percorsi segnalati, introdursi in rogge, canali e lanche.

7. L'attività canoistica e delle imbarcazioni tradizionali condotte a remi è sostenuta dall'ente gestore del parco in quanto compatibile con l'ambiente naturale, con le tradizioni socioculturali locali e con un equilibrato sviluppo turistico del fiume; tale attività è normata dall'ente gestore del parco con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 10; è comunque fatto divieto, anche alle imbarcazioni non a motore, di introdursi in rami secondari del fiume e nelle lanche durante il periodo riproduttivo dell'avifauna palustre, che a tal fine verrà opportunamente reso noto dall'ente gestore.

.....

*Art. 36
(Navigazione)*

1. Ad eccezione dei casi specificati dai successivi commi 2 e 3, sulle acque del parco è vietata la navigazione da diporto e da pesca con natanti motorizzati di potenza superiore a tre cv fiscali e a velocità maggiore di cinque nodi; tale divieto non si estende al personale di controllo del parco e delle altre autorità competenti nel settore della navigazione e della vigilanza in genere;

2. Per i residenti nel territorio del parco che utilizzino natanti a motore per esigenze professionali, l'ente gestore del parco può concedere apposita deroga ai limiti di cui al comma 1, qualora non ne consegua grave danno o disturbo per gli ecosistemi fluviali; in sede di deroga possono essere imposte prescrizioni in ordine ai periodi ed alle modalità di navigazione.

3. La navigazione di mezzi a motore per il trasporto merci e quella di motonavi per il trasporto di passeggeri ad uso turistico, la navigazione da diporto e commerciale, sono consentite, senza limiti di potenza dei natanti:

a) nel tratto del Mincio a sud di Mantova con limite di velocità di dodici nodi, fermi restando i limiti vigenti nella riserva naturale della Vallazza;

Delibera di Assemblea n. 7 del 25 maggio 2005

Il comma 1 dell'Articolo 36 viene sostituito come segue:

Ad eccezione dei casi specificati dai successivi commi 1 bis, 2 e 3, sulle acque del parco è vietata la navigazione da diporto e da pesca con natanti motorizzati di potenza superiore a 3 c.v. fiscali ed a 5 cavalli di potenza effettiva all'elica (hp) ed a velocità maggiore di 5 nodi; tale divieto non si estende al personale di controllo del parco e alle altre autorità competenti nel settore della navigazione e della vigilanza in genere; è inoltre vietato ancorare e/o fissare alla sponda natanti di qualsiasi tipo, barche, barconi eventualmente provvisti di allacciamento alle reti di servizio, allacciamento alla rete idrica ed elettrica, se non nei luoghi appositamente individuati e autorizzati.

1 bis. Sulle acque del lago Superiore, compresa la Riserva Naturale Valli del Mincio, è vietata la navigazione da diporto e da pesca con natanti motorizzati di potenza superiore a 3 cavalli di potenza effettiva all'elica (hp).

<p>b) nel Lago di Mezzo e nel Lago Inferiore limitatamente ai corridoi di navigazione individuati con apposito simbolo grafico in tav. 1 e con limite di velocità di cinque nodi. <i>Comma modificato dalla d.g.r. n. 1000 del 3 agosto 2000.</i></p> <p>4. Le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente per la navigazione interna sono rilasciate dall'autorità competente previo parere dell'ente gestore del parco.</p> <p>5. Il piano di settore per le attività ricreative, sociali e culturali e i piani delle riserve, fatto salvo quanto previsto al comma 3 relativamente alle modalità di esercizio dei servizi di trasporto merci e passeggeri, possono regolamentare le attività di trasporto di visitatori, studiosi e ricercatori nel parco con piccole imbarcazioni da attuarsi da parte dell'ente gestore o di privati convenzionati con il parco per la gestione del servizio di fruizione.</p> <p>6. Gli strumenti attuativi del P.T.C. e i piani delle riserve possono dettare divieti ulteriori a quelli previsti dalle presenti norme.</p> <p><i>Art. 38 (Immobili, attività e aree ambientalmente critiche)</i></p> <p>1. Sono individuate dal P.T.C., con apposito simbolo grafico e specifica numerazione in tav. 1, le aree in cui sono presenti immobili e attività per i quali si riscontra non identità con la destinazione funzionale di zona, la cui mitigazione è demandata agli strumenti attuativi del presente PTC relativa alle zone in cui tali immobili e attività si trovano.</p> <p>2. Per i cantieri di lavorazione di inerti, calcestruzzi e affini, in attività al momento dell'approvazione del PTC, il proseguimento dell'attività è consentito con riferimento all'area di esclusiva pertinenza del cantiere, mentre sulle aree circostanti e sul perimetro del cantiere stesso devono essere individuate opere di mitigazione, ripristino e recupero ambientale, definite nel piano di settore previsto dalla normativa relativa alla zona interessata. Dall'approvazione del PTC al momento dell'adozione del piano di settore, gli interventi in tali ambiti sono soggetti al parere dell'ente gestore del parco.</p> <p>3. Per le attività estrattive all'interno del parco si applicano le previsioni del piano cave provinciale ai sensi della l.r. 14/98. In particolare il progetto di intervento per l'area delle cave a nord-ovest del Bosco Fontana, di cui all'art. 20, comma 5 – per le situazioni individuate con i numeri 13, 14, 15, 16, 17 nonché i piani di settore rispettivamente previsti dalla normativa relativa alle zone interessate – per le altre situazioni – distinguono, nelle proprie modalità attuative, le attività economiche in essere da quelle dismesse, individuano le opere di mitigazione, ripristino e recupero ambientale necessarie, ovvero i termini e le modalità di recupero, in coerenza</p>	<p>c) la navigazione commerciale per trasporto passeggeri è consentita, nel tratto del Mincio a nord di Mantova, solo per natanti dotati di caratteristiche costruttive e tecnologiche tali da evitare disturbo agli ambienti naturali attraversati; le zone di navigazione, le caratteristiche dei natanti, il loro numero e le modalità di svolgimento delle attività dovranno essere individuate dal parco con apposito Regolamento per la navigazione.</p> <p>Aggiungere al comma 5 dopo culturali: "o lo specifico Regolamento per la Navigazione"</p>
--	---

<p>con la destinazione di piano e con gli obiettivi del piano territoriale.</p> <p>4. Entro un anno dall'entrata in vigore del P.T.C. l'ente gestore Del parco adotta apposito piano di settore per le aree ambientalmente critiche, con particolare riferimento a:</p> <p>a) aree di forte presenza industriale che determina immissioni nell'aria e/o nell'acqua di elevate quantità di inquinanti;</p> <p>b) aree ove la falda è altamente vulnerabile ed in cui sono presenti elevati livelli di inquinamento;</p> <p>c) aree o corpi idrici ove, indipendentemente dalle sorgenti, sono presenti elevati livelli di inquinamento;</p> <p>d) aree ove la presenza di elementi naturali è compromessa in seguito all'eccessiva antropizzazione del territorio;</p> <p>e) aree ove si sono verificati nel tempo fenomeni di abbandono di rifiuti;</p> <p>f) aree di cantiere;</p> <p>il piano di settore per le aree ambientalmente critiche distingue, nelle proprie modalità attuative, le attività economiche in essere da quelle dismesse e le possibilità di convenzionamento con i proprietari dell'area, individua le opere di mitigazione delle cause di criticità, ripristino e recupero ambientale necessarie, ovvero determina i termini e le modalità per la loro rimozione, nonché gli usi alternativi e le modalità di recupero, in coerenza con la destinazione di piano e con gli obiettivi del piano territoriale.</p> <p>5. In sede di pianificazione attuativa di settore o di piani delle riserve possono comunque sempre essere individuate aree ambientalmente critiche e attività incompatibili ulteriori a quelle di cui ai commi 1 e 4.</p> <p>6. Per ogni area ambientalmente critica individuata, il piano di settore o il piano della riserva, previa analisi e valutazione delle situazioni di criticità e del livello di incompatibilità degli insediamenti e delle attività interessate e di un convenzionamento con i proprietari dell'area, definisce le modalità ed i tempi per la rimozione delle cause di criticità, nonché per la dismissione delle attività incompatibili, la mitigazione degli effetti nocivi, l'applicazione di misure compensative, la tipologia e le modalità progettuali per il relativo recupero ambientale.</p>	<p>Delibera di Assemblea n. 7 del 25 maggio 2005 All'articolo 38 viene aggiunto il comma 7</p> <p>7. All'interno del territorio del parco sono vietati gli insediamenti di industrie insalubri di prima e seconda classe con esclusione degli allevamenti agricoli per i quali si rimanda agli artt. 22 e 30 delle NTA del PTC.</p> <p>Con Delibera di Assemblea n. 8 del 30 maggio 2005 il comma 7 dell'Articolo 38 viene così riformulato:</p> <p>7. All'interno del territorio del parco sono di massima esclusi nuovi insediamenti di industrie insalubri di prima e seconda classe con esclusione delle attività indicate agli artt. 22 e 30 delle NTA del PTC. Con apposito regolamento verranno individuate quelle da escludere in relazione al loro impatto negativo sugli ambiti protetti.</p>
--	--

Nella prima colonna sono riportati gli articoli delle NTA del PTC che sono stati interessati da modifiche, è indicato il testo in vigore con evidenziate in grigio le parti modificate.

La seconda colonna riporta il testo modificato e la corrispondente Delibera di Assemblea che ha adottato la modifica